

COMUNICAZIONE DELL'INCREMENTO DEL VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

(Credito d'imposta art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riconosce un credito d'imposta (di seguito, "credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino") in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il richiamato articolo 48-bis prevede al comma 4 che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e per il rispetto dei previsti limiti di spesa pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022 e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d'imposta, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

La comunicazione è presentata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l'autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Comunicazioni correttive

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

COME SI COMPILA

Beneficiario

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).

Rappresentante firmatario Nel riquadro va indicato: della comunicazione

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Valore delle rimanenze finali di magazzino e credito d'imposta

"Codice attività"

In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) dei settori tessile, moda e accessori nell'ambito della quale operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta. In presenza di più attività, va indicato il codice corrispondete all'attività, tra queste, prevalente.

Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli elencati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 e nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2022, pena lo scarto della comunicazione.

"Data inizio periodo d'imposta" e "Data fine periodo d'imposta"

In questi campi, riservati ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono essere indicate le date di inizio e di fine del periodo d'imposta di spettanza del beneficio.

"Rimanenze finali di magazzino"

In questo campo va indicato il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio.

"Media del valore delle rimanenze finali di magazzino"

In questo campo va indicata la media del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

"Credito d'imposta"

In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unita di euro) il 30 per cento della differenza tra l'importo indicato nel campo "rimanenze finali di magazzino" e l'importo indicato nel campo "Media del valore delle rimanenze finali di magazzino".

ATTENZIONE

I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d'imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono comunque procedere con il calcolo e l'indicazione del credito d'imposta spettante, sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare per tale periodo d'imposta, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio. In tal caso, il credito d'imposta sarà comunque utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Importi da riversare (aiuti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021)

Il presente riquadro può essere compilato se in relazione agli aiuti elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. regime "ombrello"), il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l'eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la compilazione del relativo modello di autodichiarazione.

In tal caso, il beneficiario indica negli appositi campi rispettivamente l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal credito d'imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione della comunicazione e l'importo degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004.

Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il beneficiario non intenda sottrarre l'importo degli aiuti eccedenti dal presente credito d'imposta, ad esempio perché già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi. Si fa presente che ai fini della determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento di approvazione della comunicazione è determinata tenendo conto del credito d'imposta al lordo dell'importo degli aiuti che si intende restituire indicato nel campo "Totale" (in pratica si considera l'importo del credito indicato nel campo "Credito d'imposta" o, se inferiore, nel campo "Minor importo richiesto"). La comunicazione può essere presentata solamente se il beneficiario dispone di un ammontare di aiuti residuo sulla Sezione 3.1 del Temporary Framework ancora fruibile determinato al lordo dell'importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione della comunicazione, mediante riversamento con modello F24 o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente credito d'imposta.

Se, ad esempio, il beneficiario ha già ottenuto aiuti per un importo pari a euro 2.200.000:

- qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, ha un importo di aiuti ancora fruibile pari a euro 100.000;
- 2) se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, che intende restituire mediante sottrazione dal credito d'imposta, indica nel campo "Importo aiuti da restituire" l'ammontare di 30.000 euro. In tal caso, l'importo di aiuti ancora fruibile è pari a euro 130.000:
- 3) se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022), ad esempio per 30.000 euro, che ha già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con modello F24, non valorizza il campo "Importo aiuti da restituire". In tal caso, l'importo di aiuti ancora fruibile è pari a euro 130.000.

In caso di compilazione del presente riquadro, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è pari all'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, come determinato ai sensi del citato punto 4.2, diminuito (fino a capienza) dell'importo indicato nel campo "Totale" del presente riquadro.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'impegno alla presentazione telematica). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il soggetto richiedente il credito d'imposta o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla predetta Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi, a seguito della sesta modifica del Temporary Framework approvata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021), occorre tenere conto del credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione e di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.1.

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione 3.1 del Temporary Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 del punto A), riportando nel campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del credito che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto D) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre comunicazioni/istanze non occorre compilare i righi del presente quadro e va barrata la casella "Esonero", sempre che non siano intervenute modifiche nel qual caso occorre indicare nuovamente tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo (compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se la Dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle sequenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 Titolare dell'impresa individuale
- 2 Direttore tecnico
- 3 Rappresentante legale
- 4 Componente l'organo di amministrazione
- 5 Consorziato
- 6 Socio
- 7 Socio accomandatario
- 8 Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
- 9 Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- 10 Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- 11 Direttore generale
- 12 Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
- 13 Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.